



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 31 del 14-08-2018

REGISTRO GENERALE numero 32

COPIA

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "4° MEGGIANO IN FESTA".

IL SINDACO

PREMESSO che in Frazione Meggiano del Comune di Vallo di Nera è organizzata la manifestazione denominata "4° MEGGIANO IN FESTA" in programma dal 16/08 al 19/08/2018;

VISTA la richiesta del Presidente dell'Associazione Turistica Pro-Meggiano organizzatrice della manifestazione, volta ad ottenere l'occupazione temporanea di suolo pubblico nell'area denominata "ex piazzale prefabbricati", al fine della realizzazione della manifestazione stessa;

RITENUTO di accogliere l'istanza e di adottare idoneo provvedimento al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

CONSIDERATA la necessità, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, per motivi di sicurezza pubblica nonché per esigenze di circolazione stradale, di vietare il transito e la sosta di veicoli di ogni specie nell'area interessata denominata "ex piazzale prefabbricati"

Visto l'art. 7 del vigente codice della strada (D.L.vo 285/92) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92);

ORDINA

Allo scopo di consentire l'ordinato svolgimento della manifestazione in premessa indicata, quanto segue:

- 1. LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO E ALLA SOSTA DI TUTTI VEICOLI
nell'area interessata denominata "ex Piazzale Prefabbricati" :
nel seguente periodo:**

➤ **dalle ore 8,00 del giorno 15/08/2018 alle ore 18,00 del giorno 20/08/2018**

2. È consentita la circolazione:

- ai veicoli in servizio d'emergenza e di quelli in uso alle forze di Polizia, VVFF, e di pronto soccorso;
- ai veicoli dei residenti, ove strettamente necessario, fatto salvo il non interferimento e disturbo della manifestazione;

DISPONE

Lo svolgimento della manifestazione "4° MEGGIANO IN FESTA" nell'area sopra indicata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Gli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte contenute nella presente ordinanza;
- b) Gli organizzatori della manifestazione dovranno apporre la segnaletica stradale idonea a dare attuazione alla presente ordinanza secondo quanto disposto dal vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e relativo Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione;
- c) Gli organizzatori della manifestazione dovranno rimuovere al termine della manifestazione la segnaletica stradale in precedenza apposta ripristinando la regolare circolazione stradale.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera dalla sua emanazione e fino al termine della manifestazione, nonché trasmessa:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Anatolia di Narco;
- All' Ufficio Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico comunale

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione/notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria competente per territorio ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sempre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, potrà essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni

Dalla Residenza Municipale, li quattordici agosto duemiladiciotto.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 14-08-2018